

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BUONINCONTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 23/02/2021

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 10 giugno 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di il 1° luglio 2018; ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.065,00, di cui:

- Euro 310,80 a titolo di commissioni finanziarie non maturate;
- Euro 754,20 a titolo di commissioni mediazione non maturate;

oltre alla corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha sostenuto:

- l'inapplicabilità al caso di specie della Direttiva 2008/48 nei termini di cui all'interpretazione fattane dalla CGUE in seno alla c.d. sentenza Lexitor;
- di aver compiutamente rappresentato e descritto, in sede contrattuale, le condizioni economiche e i costi applicati al finanziamento, che – pertanto – sono stati oggetto di piena cognizione *ex ante* da parte del ricorrente;
- di aver esaustivamente esplicitato, in sede contrattuale, le ragioni della natura *upfront* dei costi oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente e, pertanto, della loro non retrocedibilità in caso di anticipata estinzione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di non essere tenuto, segnatamente, a retrocedere costi che sono stati percepiti integralmente e *ab origine* da terzi soggetti ai quali il ricorrente si è deliberatamente rivolto per accedere al credito (*i.e.* l'intermediario del credito).

Parte resistente ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Con riferimento all'eccezione avanzata dall'intermediario in merito all'irretrocedibilità della commissione di intermediazione, si conferma l'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali ABF, secondo cui tutti i costi *upfront* (compresi i costi d'intermediazione) devono essere oggetto di restituzione anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi del compenso per l'attività di intermediazione.

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato



utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

| | | | |
|------------------------------|----|--|--------|
| Durata del prestito in anni | 10 | Tasso di interesse annuale | 6,46% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 60,00% |
| | | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 39,16% |

| rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|------------------------------------|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni d'intermediazione | | | | 1.257,00 | Upfront | 39,16% | 492,30 | | 492,30 |
| Spese di attivazione finanziamento | | | | 518,00 | Recurring | 60,00% | 310,80 | | 310,80 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Totale | | | | 1.775,00 | | | | | 803,10 |

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), il Collegio ritiene di applicare tale criterio di arrotondamento per tutti i dispositivi assunti a partire dal 1° gennaio 2021: il ricorso è pertanto accolto per l'importo di Euro 803,00.

Le spese procedurali dovute sono esclusivamente quelle del contributo previsto per la presentazione del ricorso.

Le spese legali non sono dovute stante la serialità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 803,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 6703 del 11 marzo 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA